AL COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ DI MODIFICA DI GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI ESERCIZIO DI VICINATO

modello da presentare in duplice originale

__l__ sottoscritt__ _____, sesso: M ☐ F ☐

nat__ a _____ il _____

cittadinanza _____, codice fiscale _____

residente a _____, prov. _____,CAP _____

in via _____ n. _____;

nella sua qualità di:

☐ titolare dell'omonima impresa individuale;

☐ legale rappresentante della società _____

con sede a _____ in via _____ n. _____

cod. fiscale _____ partita I.V.A. _____;

recapiti per comunicazioni: tel./cell. _____ fax _____

e-mail _____ P.E.C. _____

altro indirizzo diverso dalla residenza: città _____

via _____ n. _____,CAP _____ Prov _____;

titolare dell'esercizio di vicinato di cui:

all'autorizzazione / D.I.A. / SCIA prot. n. _____del _____;

ubicato in via _____ n._____;

ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., della L. 241/1990, del D.Lgs. 59/2010 e del "Regolamento comunale per l'apertura e la gestione di Sale Giochi, Distribuzione, Installazione e gestione di apparecchi automatici per il gioco lecito", **presenta**

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

di modifica dell'elenco dei giochi leciti attivati con:

autorizzazione / D.I.A. / SCIA prot. n. _____del _____;

- **per l'installazione di:**
  - n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS:
    - di cui n. _____ lettera a);
  - n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS:
    - di cui n. _____ lettera a);
    - di cui n. _____ lettera c);
  - n. _____ giostre dondolanti :
    - di cui n. _____ su area privata;
    - di cui n. _____ su area pubblica;
  - n. _____ apparecchi da gioco _____
    _____;
- **e contestuale disinstallazione di:**
  - n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS:

- di cui n. _____ lettera a);

- ❑ n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS:
  - di cui n. _____ lettera a);
  - di cui n. _____ lettera c);
- ❑ n. _____ giostre dondolanti :
  - di cui n. su area privata;
  - di cui n. su area pubblica;
- ❑ n. _____ apparecchi da gioco _____
  _____;

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.

dichiara

- **quindi che l'esercizio di vicinato è dotato nel complesso di:**
  - ❑ n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS:
    - di cui n. _____ lettera a);
  - ❑ n. _____ apparecchi da gioco, di cui al comma 7 dell'art. 110 del TULPS:
    - di cui n. _____ lettera a);
    - di cui n. _____ lettera c);
  - ❑ n. _____ giostre dondolanti :
    - di cui n. su area privata;
    - di cui n. su area pubblica;
  - ❑ n. _____ apparecchi da gioco _____
    _____.

Allega alla presente:

- ❑ copia di valido documento di identità;
- ❑ per i soli cittadini extracomunitari copia del permesso di soggiorno;
- ❑ elenco degli apparecchi da installare;
- ❑ altro _____.

data firma

_____ _____

La presente S.C.I.A. deve essere conservata allegata all'autorizzazione o D.I.A. o SCIA, con la quale sono stati attivati i giochi leciti, presentata ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi preposti al controllo.

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

***N.B.**: La copia di valido documento di identità non è necessario se la firma viene apposta in presenza:
❑ del Capo Ufficio Attività Produttive; ☐ dell'operatore dello stesso Ufficio addetto all'istruttoria;
Riconoscimento mediante: _____
Lignano Sabbiadoro, _____ firma del dipendente _____

Riferimenti normativi:

D.P.R. 28.12.00 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Art. 76. - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4. comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

T.U.L.P.S.
Art. 86. - Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.

Art. 110:
c. 6 Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

c. 7 Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.